

COMUNE DI MEZZOJUSO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.06.2010
Entrato in vigore in data 22.08.2010*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Principi e finalità*

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, economico e di impegno civile.

Art. 2 *Oggetto*

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Mezzojuso determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel *Capo III* del presente regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Art. 3 *Tipologia degli interventi*

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

- a) contributo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale
- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni
- c) utilizzo gratuito delle sale del Castello comunale per iniziative culturali di rilievo sociale e/o culturale
- d) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo *Capo IV*.

CAPO II

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 4 *Soggetti beneficiari*

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 del presente regolamento:

- gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Art. 5 *Presentazione e contenuto della domanda*

La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'Ente, Istituzione o Associazione che organizza l'iniziativa e deve contenere i seguenti dati:

- * estremi identificativi e fiscali dell'Ente, Istituzione o Associazione;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante
- * indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;
- * modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.

Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:

- * copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (detta documentazione va presentata solamente nel caso in cui non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure nel caso in cui siano intervenute modificazioni significative)
- * relazione dettagliata della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la previsione delle Entrate e delle Uscite

Art. 6 *Spese ammissibili*

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale e/o totale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- * spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- * spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- * spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- * spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
- * spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
- * compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- * compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- * spese di viaggio limitatamente alla promozione e scambio di esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale e di protezione civile, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

Art. 7
Rendicontazione

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione con la presentazione di fatture o altre note spese in originale.

I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'attività per il quale è stato concesso il contributo richiesto.

Al rendiconto deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che le fatture e/o altre note spese non sono state né saranno presentate ad altri Enti per ottenere altri eventuali contributi.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

In caso di mancata rendicontazione la Giunta provvederà alla revoca del contributo.

Il contributo concesso verrà liquidato in un'unica soluzione con determina del responsabile dell'area competente in materia.

Dettagliata relazione sottoscritta dal legale rappresentante che illustri l'attività svolta;

Dichiarare ai sensi della legge 445/2000 che, l'intervento finanziario assegnato dall'amministrazione Comunale è stato utilizzato per l'attività per la quale era stato richiesto il contributo;

Che ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dalle norme vigenti;

Che il legale rappresentante non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a riscuotere somme da enti pubblici;

Il rendiconto delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;

Il rendiconto deve essere redatto indicando analiticamente le singoli voci e precisando le risorse del soggetto richiedente, i contributi accertati da altri enti pubblici e privati, e l'intervento concesso dal comune ma non riscosso;

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti e/o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione dell'intervento, decade dal diritto di assegnazione.

CAPO III
SETTORI DI INTERVENTO

Art. 8
Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori di intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

Art. 9
Attività sportive e ricreative

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;

- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Art. 10

Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Art. 11

Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'europismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare, sostiene le attività finalizzate alla:

- a) realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale;
- b) organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Le attività del Settore Servizi Sociali sono prioritariamente finalizzate:

- * alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- * all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- * alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- * alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- * all'inserimento sociale delle persone migranti.

Art. 12

Attività e iniziative in campo economico

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi che possono darsi in gestione alle associazioni per:

- a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche.

CAPO IV PATROCINIO COMUNALE

Art. 13 *Patrocinio Comunale*

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco alle iniziative e manifestazioni organizzate, anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni di carattere nazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 14 *Domanda di patrocinio*

La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un certo anticipo e contenere le seguenti indicazioni:

- * estremi identificativi e fiscali dell'Ente, Istituzione, Associazione;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del Presidente o del legale rappresentante dell'Ente o della Associazione;
- * relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- * richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo articolo.

Art. 15 *Agevolazioni aggiuntive*

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- collaborazione tecnica del personale comunale;
- concessione di premi di rappresentanza;
- uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 *Rapporto tra beneficiari e terzi*

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative **ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative** alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 17 ***Obblighi dei beneficiari***

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 18 ***Norme di rinvio e finali***

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento viene abrogata, integrata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 19 ***Pubblicità***

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel sito internet del Comune al fine di favorire la più ampia conoscenza.

Art. 20 ***Sanzioni***

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Art. 21 ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

